

Delibera n. 141/2024

Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto “Antonio Canova” di Treviso Sant’Angelo per il periodo tariffario 2024-2026. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023.

L’Autorità, nella sua riunione del 24 ottobre 2024

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTA la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

VISTI gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l’articolo 1, comma 11-bis;

VISTA la delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali”*, ed in particolare le misure 5 (Ambito di applicazione), 6 (Procedura di revisione dei diritti aeroportuali), 7 (Informativa da parte del gestore e dei vettori), 8 (Esito della consultazione) e 9 (Attività di vigilanza), dell’Allegato A, Modello A (di seguito: Modello), nonché i relativi annessi, con la medesima delibera approvati;

VISTA la delibera n. 126/2019 del 26 settembre 2019, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto “Antonio Canova” di Treviso Sant’Angelo – periodo tariffario 2019-2022. Conformità definitiva ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017.”*;

VISTA la delibera n. 68/2021 del 20 maggio 2021, recante *“Modelli di regolazione aeroportuale. Disposizioni straordinarie connesse all’entrata in vigore della delibera n. 136/2020 ed integrazione alla regolazione applicabile al settore in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTA la richiesta della Società Aeroporto di Treviso S.p.A. (di seguito: AerTre) del 29 settembre 2022 (prot. ART 20292/2022), nonché il relativo riscontro degli Uffici dell’Autorità, del 22 dicembre 2022 (prot. 26837/2022), con riguardo all’istanza di proroga, presentata dal gestore ai sensi della citata delibera n. 68/2021, dei diritti aeroportuali definiti per il 2022 a valere sull’annualità 2023;

RILEVATO che nell’ambito della consultazione annuale degli utenti - che ha previsto un’audizione in data 26 ottobre 2023, il cui verbale e relativa documentazione

allegata sono stati trasmessi all'Autorità con nota prot. ART 60749/2023 del 30 ottobre 2023 - il gestore ha rappresentato, nel documento informativo annuale (DIA), la volontà di mantenere in vigore anche per i primi mesi del 2024 il livello dei diritti aeroportuali come già prorogato per il 2023;

VISTA

la nota del 4 aprile 2023 (prot. ART 9023/2023), successivamente integrata con nota del 27 febbraio 2024 (prot. ART 21493/2024), con cui l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha espresso parere favorevole sulla documentazione presentata da AerTre, con riferimento al quadriennio 2023-2026, afferente alle previsioni di traffico, al Piano quadriennale degli interventi, al Piano della tutela ambientale, al Piano della qualità, nonché al Piano economico e finanziario;

VISTA

la nota del 28 maggio 2024 (prot. ART 53231/2024, integrata con note prott. 53232/2024, 53238/2024 e 53267/2024, di pari data) con cui AerTre, affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto "Antonio Canova" di Treviso Sant'Angelo, ha notificato all'Autorità l'avvio, in data 28 giugno 2024, della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2026, in applicazione del Modello;

VISTA

la delibera n. 88/2024 del 26 giugno 2024, recante *"Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto "Antonio Canova" di Treviso Sant'Angelo per il periodo tariffario 2024-2026. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023"*, con la quale l'Autorità ha tra l'altro disposto che il gestore, nell'ambito della consultazione per la revisione dei diritti aeroportuali 2024-2026, garantisse dettagliata e completa informazione all'utenza in relazione agli effetti economici del tardivo avvio dell'indicata procedura;

VISTA

la nota del 9 settembre 2024 (prot. ART 83356/2024), con cui AerTre ha provveduto alla formale trasmissione all'Autorità del verbale dell'audizione degli utenti del 30 luglio 2024 e della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2026, pur non essendo stato raggiunto nel corso dell'audizione pubblica, per la mancata partecipazione da parte dell'utenza, il *quorum* costitutivo di cui alla Misura 6.4.2, punto 9, del Modello, pari al 15% delle WLU trasportate nelle ultime due stagioni IATA precedenti alla consultazione;

CONSIDERATO

che, ai fini della verifica di conformità al Modello della proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2026 relativa allo scalo di Treviso, l'istruttoria svolta dai competenti Uffici ha previsto, tra l'altro:

- la valutazione della documentazione prodotta da AerTre, al fine di verificarne la coerenza con il Modello;
- la trasmissione ad AerTre, con nota del 7 ottobre 2024 (prot. 96386/2024), di una richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali riguardo ad una serie di problematiche di carattere tecnico-economico rilevate nella proposta tariffaria pervenuta;
- la valutazione della documentazione conseguentemente trasmessa da AerTre con nota del 14 ottobre 2024 (prot. ART 100385/2024), integrata con nota del 17

ottobre 2024 (prot. ART 102261/2024), recante le integrazioni ed i chiarimenti richiesti dagli Uffici;

RITENUTO

che, al fine della acquisizione della definitiva attestazione di conformità relativamente alla proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2026 per lo scalo di Treviso, risulta necessario che AerTre provveda all'elaborazione di una proposta tariffaria emendata tenuto conto degli effetti dei correttivi che si rendono necessari, a seguito dell'istruttoria svolta, ai sensi delle seguenti Misure del Modello:

- a) ai sensi della Misura 27.3, punto 1, lettera a), del Modello, l'ammissibilità ai fini regolatori dei costi operativi e di capitale, è subordinata al rispetto del principio di pertinenza;
- b) ai sensi della Misura 10.7.2, punto 4, del Modello, non sono ammessi in tariffa, come discontinuità legislativa e/o regolamentare di cui alla componente tariffaria v, i maggiori oneri i cui effetti sono già incorporati nella dinamica inflattiva dei costi operativi all'Anno base, di cui al paragrafo 10.1.2;
- c) ai fini della determinazione del parametro tariffario ϵ ai sensi del Misura 10.11.4, punto 5, del Modello, gli obiettivi di miglioramento del Piano Qualità devono essere fissati – *ex ante* e per ogni singolo anno – in termini di incremento del valore dei singoli indicatori analitici di ciascun *set*, rispetto al valore rilevato all'Anno base; a tal riguardo va evidenziato che, secondo quanto previsto dalla Misura 1, punto 3, del Modello, l'anno base è l'ultimo esercizio per il quale sia disponibile un bilancio approvato nelle forme prescritte e certificato da società di revisione contabile, sulla cui base il gestore aeroportuale sia in grado di predisporre i dati della Contabilità analitica certificata;
- d) ai sensi di quanto previsto dalla Misura 10.11.4, punti 5 e 6, gli obiettivi di miglioramento (Oq e Oa) devono essere fissati – *ex ante* e per ogni singolo anno – in termini di variazione del valore dei singoli indicatori analitici di ciascun *set* rispetto al valore rilevato all'Anno base, tenendo conto della cognizione di cui al punto 4 della misura stessa;

RITENUTO

che, per il rispetto del principio di trasparenza, il gestore è tenuto a mettere a disposizione dell'utenza aeroportuale le informazioni di cui alla Misura 28, punto 4, lettera a), punto (iii), del Modello, concernenti le incentivazioni che intende erogare con riferimento al periodo regolatorio oggetto di revisione tariffaria;

RITENUTO

pertanto che la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali presentata da AerTre, valutata rispetto al Modello, risulti condizionata all'applicazione di correttivi in relazione ai rilevati profili;

VISTA

la relazione istruttoria, prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2026, relativi all'aeroporto "Antonio Canova" di Treviso Sant'Angelo, presentata a seguito della

consultazione degli utenti dalla società AerTre, affidataria in concessione della gestione del predetto aeroporto, e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (allegato A), valutata rispetto al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023 (di seguito: Modello), è condizionata all'applicazione dei seguenti correttivi:

- a) gli investimenti denominati, *“Sovrappasso pedonale su Noalese”*, *“viabilità modifica viabilità fronte aerostazione passeggeri”*, *“telecamere ESA service - telecamere e alimentatore per viabilità fronte”*, *“viabilità Trevisan-lavori adeguam.viabilità accesso aerost.”*, *“viabilità ENAC-rilascio certificato agibilita'adeg.viabilità”*, *“viabilità Brussi - lavori adeg. viabilità accesso aerostaz.”*, *“viabilità Brussi - lavori adeg. viabilità accesso aerostaz.”*, *“viabilità Brussi-lavori extra adeguam.viabilità accesso aer.”* e *“Impianto TVCC CEIT -spost.telecamera videosorv.sbarra viabilità”* devono essere allocati sulla base del principio di pertinenza;
- b) il computo della componente tariffaria v deve essere effettuato, per ciascun anno del periodo tariffario, al netto degli oneri relativi alla voce di spesa relativa al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Trasporto Aereo;
- c) il Piano della Qualità e il Piano della Tutela Ambientale devono considerare come anno base, ai fini del computo del parametro ϵ , quello corrispondente all'ultimo esercizio per il quale sia disponibile un bilancio approvato nelle forme prescritte e certificato da società di revisione contabile;
- d) i valori obiettivo assunti per il periodo tariffario, relativi agli indicatori denominati *“PRIOR.2 - Tempo di riconsegna dell'ultimo bagaglio dal block on dell'aeromobile”*, *“CDS.2 Bagagli complessivi disguidati in partenza (non riconsegnati al nastro ritiro bagagli dell'aeroporto di destinazione) di competenza dello scalo”*, *“CDS.6 Percezione complessiva sulla regolarità e puntualità dei servizi ricevuti in aeroporto”*, *“TEC.2.2 Affidabilità del sistema di movimentazione bagagli”*, devono essere definiti con la finalità di rappresentare l'impegno del gestore a migliorare, di anno in anno, l'impatto sull'ambiente delle infrastrutture aeroportuali in concessione, dovendosi, diversamente, escluderli dal computo del parametro ϵ ;

2. si prescrive a AerTre di:

- a) pubblicare sul proprio sito *web*, e contestualmente trasmettere agli utenti aeroportuali ed all'Autorità, la proposta tariffaria, corretta in conformità a quanto previsto al punto 1 e corredata di un documento esplicativo dei correttivi apportati e della necessaria documentazione di supporto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera;
- b) effettuare entro il 28 febbraio 2025 una pubblica audizione annuale degli utenti dell'aeroporto e delle loro associazioni, ai sensi di quanto previsto dalla Misura 8.2, del Modello; detta audizione dovrà tenersi non prima di 40 giorni dalla data della intervenuta pubblicazione del Documento informativo annuale da parte del gestore;

3. si prescrive, inoltre, ad AerTre di:

- a) applicare, con entrata in vigore in data 1° dicembre 2024, ed in via temporanea fino al 30 aprile 2025, il livello dei diritti emerso dalla fase di consultazione chiusa il 9 settembre 2024;
- b) ricalcolare il livello dei diritti, adottando i correttivi imposti dall'Autorità e conseguenti alla proposta tariffaria emendata, elaborata in ottemperanza al punto 1 per l'intero periodo tariffario, nonché agli esiti delle attività di monitoraggio svolte ai sensi della Misura 8.2 del Modello, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dal 1° maggio 2025, con vigenza estesa al resto del periodo tariffario di cui trattasi;
- c) effettuare entro il 31 dicembre 2025 - come previsto dalla Misura 8.1.4, punto 6, del Modello -

l'eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all'applicazione dei correttivi imposti dall'Autorità al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra la loro entrata in vigore ed il 30 aprile 2025;

d) fornire all'utenza dell'aeroporto, in occasione della prima audizione annuale utile, di cui al precedente punto 2, lettera b), condotta ai sensi della Misura 8.2 del Modello, e nell'ambito del Documento informativo annuale, oltre alle ordinarie comunicazioni, una documentata informazione riguardo:

- d.1) agli eventuali meccanismi di conguaglio che lo stesso gestore deve proporre all'utenza in relazione al mantenimento dei diritti in vigore per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024;
- d.2) per il periodo regolatorio 2024-2026, alle informazioni di cui alla Misura 28, punto 4, lettera a), punto (iii), del Modello, con particolare riferimento ad una stima dell'ammontare unitario, o la relativa metodologia di calcolo, dei contributi, sussidi o qualsiasi altra forma di emolumento o vantaggio economico connessi a ciascuna incentivazione;
- d.3) alla proposta tariffaria emendata, con aggiornamento del livello dei diritti in base ai correttivi imposti dall'Autorità, e con entrata in vigore a partire dal 1° maggio 2025;
- d.4) alla modalità di recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) che il gestore adotterà in ragione dell'applicazione, al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra la data di effettiva entrata in vigore ed il 30 aprile 2025, dei correttivi imposti dall'Autorità;

4. l'inottemperanza a quanto disposto ai punti 1, 2 e 3 è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Torino, 24 ottobre 2024

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)